



Regime di cassa imprese minime

N. 17 | 02.05.2017

- **Novità dal 01.01.2017**
- **opzioni**
- **nuovi adempimenti**

Sommario

Premessa	1
Regime di cassa imprese minime	3
1. Regime di cassa opzionale o obbligatorio?..	3
2. Contribuenti soggetti al nuovo regime.....	3
3. Determinazione del reddito	3
4. Elementi fuori dal regime di cassa.....	3
5. Il regime di cassa e il principio dell'inerenza	4
6. Passaggio dal regime di competenza al regime di cassa.....	4
7. Esercizio contemporaneo di più attività.....	5
8. Canoni di leasing - maxicanone	5
9. Spese di manutenzione e riparazione	5
10. La gestione delle opzioni.....	5
11. Regime di cassa e costi indeducibili.....	5
12. Regime di cassa e spese di rappresentanza	6
13. Le Rimanenze.....	6
14. Determinazione dell'imponibile ai fini Irap....	6
15. I nuovi adempimenti contabili ed amministrativi	7
16. Registro incassi e pagamenti e registri Iva...	7
17. Termine per le registrazioni.....	7
18. Registri Iva - integrazione	8
19. Regime di cassa e commercianti al minuto..	8
20. Opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti	8

Premessa

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016), all'art. 1, commi da 17 e 23 ha previsto l'introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef e ai fini Irap, secondo il "criterio di cassa".

Tale regime entra in vigore a decorrere dall'esercizio di imposta successivo a quello vigente al 31.12.2016 e quindi dal 2017; l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con propria Circolare n. 11/E del 13.04.2017, preceduta in pari data da un Comunicato Stampa, a fornire i primi necessari chiarimenti, soprattutto finalizzati a consentire un corretto passaggio da un regime "ordinario" ad un altro.

Innanzitutto è bene precisare che l'obiettivo di questa nuova disciplina, comune a tutti i criteri di "cassa", è quello di questo evitare, in particolare alle imprese minori che adottano la contabilità semplificata, l'impatto negativo sulla determinazione del reddito imponibile prima e conseguentemente delle imposte da versare poi, condizionati dai ritardi dei pagamenti e dal credit crunch (ovvero della contrazione del credito).

Così facendo si cerca quindi di riallineare i "flussi di cassa" facendo sì che prima vi sia l'incasso dei crediti e solo successivamente il pagamento delle imposte, non intaccando peraltro le risorse finanziarie a disposizione dell'azienda per fronteggiare agli altri impegni quali il pagamento dei fornitori o del personale dipendente, considerate tra l'altro risorse strategiche in relazione alla produzione dell'azienda stessa.

Regime di cassa per le imprese minori in contabilità separata

Imprese minori in contabilità semplificata

Imprese che registrano un volume dei ricavi annuo non superiore a € 400.000,00 per le imprese che svolgono attività di servizi o € 700.000,00 per le imprese che svolgono altre attività.

Rientrano tra i soggetti che possono aderire al nuovo regime:

- ✓ Persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- ✓ Imprese familiari e coniugali;
- ✓ Società di persone e società di fatto;
- ✓ Società di armamento;
- ✓ Enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Determinazione del reddito in regime di cassa	<p>Il regime di cassa presuppone che la determinazione del reddito dell'attività di impresa sia determinato quale differenza tra i ricavi effettivamente incassati/percepiti ed i costi effettivamente sostenuti/pagati.</p> <p>Alcuni componenti (sia positivi che negativi) saranno però rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa in base al principio di competenza economica.</p>
Regime puro o Regime misto	<p>Il nuovo regime di determinazione del reddito si configura come un regime "misto" in quanto alcuni elementi, positivi e negativi, del conto economico rileveranno, per prevalenza, secondo il principio della competenza economica (a differenza di quanto avviene per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che adottano un regime di cassa puro).</p>
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 13.04.2017	<p>L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con propria Circolare n. 11 allo scopo di fornire i necessari chiarimenti atti a consentire un corretto passaggio da un regime "ordinario" ad un altro.</p>
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016), art. 1 commi da 17 a 23. ➤ Tuir: art. 66 (imprese minori) parzialmente riformulato; ➤ Decreto Legislativo n. 446/1997: introduzione all'articolo 5 bis del nuovo comma 1 bis; ➤ D.P.R. n. 600/1973: art. 18 riformulato; ➤ Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 13.04.2017.

Regime di cassa imprese minime

1. Regime di cassa opzionale o obbligatorio?

...? Il nuovo regime contabile per le imprese minime in contabilità semplificata è opzionale o obbligatorio?

... La Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 11.12.2016, all'articolo n. 1 commi da 17 a 23 ha introdotto per le imprese in contabilità semplificata il regime di "cassa", assimilabile per alcuni aspetti al regime adottato dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti.

Tali contribuenti determineranno il reddito di impresa ai fini dell'Irpef ed il valore della produzione netta ai fini dell'Irap, in relazione ai ricavi effettivamente conseguiti (incassati) e ai costi effettivamente sostenuti (pagati).

Tale regime sarà il regime naturale per i contribuenti in contabilità semplificata, i quali, se volessero sottrarsi a tale sistema di determinazione del reddito dovranno esercitare l'opzione in regime ordinario, grazie al quale torneranno ad adottare il criterio della competenza economica. Il nuovo articolo 66 del Tuir è applicabile sia alle imprese già in attività all'01.01.2017 sia a quelle che iniziano l'attività dall'anno di imposta 2017.

2. Contribuenti soggetti al nuovo regime

...? Quali sono i soggetti ai quali si applica il nuovo regime di cassa?

... Il nuovo regime di cassa si applica alle cosiddette "imprese minori" o "imprese minime", di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero:

- Persone fisiche che svolgono attività commerciali;
- imprese familiari e coniugali;
- società di persone commerciali (snc e sas);
- società di armamento;
- società di fatto;

- enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata

qualora rientrino nei parametri del volume dei ricavi effettivamente percepiti in un anno di imposta determinati in base al principio della competenza economica, ovvero:

- € 400.000,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 700.000,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- In caso di primo periodo di imposta per inizio attività tale valore sarà presunto e comunque rapporto all'anno;
 - in caso di attività già avviata si farà riferimento al periodo di imposta precedente.

3. Determinazione del reddito

...? A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime di cassa, come si determinerà il reddito delle imprese minime in contabilità semplificata?

... A partire dall'anno di imposta 2017 il reddito di impresa imponibile delle imprese minime di cui all'articolo 55, in contabilità semplificata, si determinerà quale differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir e gli altri proventi di cui all'articolo 89 del Tuir effettivamente incassati nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nello stesso periodo.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nella tabella di raccordo, alcuni componenti, positivi e negativi, rileveranno però in ragione del principio della competenza economica.

4. Elementi fuori dal regime di cassa

...? Quali sono i componenti di reddito (positivi e negativi) che continueranno a rilevare in relazione al principio della competenza economica?

L'ESPERTO RISPONDE

Il nuovo regime introdotto dall'articolo 1 commi da 17 a 23 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) non è un regime di cassa "puro" ma misto, ovvero per alcuni componenti si dovrà agire in deroga alle novità introdotte e continuare pertanto ad applicare il principio della competenza economica. In particolar modo tale criterio di competenza sarà applicato:

con riferimento ai componenti positivi in relazione a:

- ricavi da assegnazione di beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio di impresa;
- proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa di beni di produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'azienda;
- plusvalenze;
- sopravvenienze attive;
- redditi forfettari per le attività di allevamento di animali.

Con riferimento ai componenti negativi in relazione a:

- minusvalenze;
- sopravvenienze passive;
- interessi moratori;
- oneri fiscali e contributivi;
- spese del personale;
- oneri pluriennali;
- quote di ammortamento;
- canoni di leasing;
- accantonamenti per quote TFR;
- oneri di utilità sociale.

5. Il regime di cassa e il principio dell'inerenza

...? I componenti che concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo il nuovo regime devono rispondere al principio dell'inerenza?

La risposta è assolutamente affermativa.

Le nuove norme infatti fanno esplicito riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito rispettivamente incassati/percepiti o sostenuti/pagati **nell'esercizio dell'impresa**. Pertanto con specifica correlazione ed interdipendenza all'attività oggetto dell'azienda stessa, ovvero secondo quanto indicato all'art. 109 comma 5 del Tuir.

Il suddetto articolo precisa, con particolare riferimento ai costi che *"sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrano in quanto esclusi..."*.

6. Passaggio dal regime di competenza al regime di cassa

...? Per il primo anno di applicazione del regime di cassa come si possono evitare rischi di salti o duplicazioni?

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con propria Circolare n. 11/E del 13.04.2017, a fornire nello specifico i necessari chiarimenti per gestire correttamente il passaggio dal regime di competenza economica al regime di cassa evitando salti o duplicazioni. In particolare si individua di accertarsi se i componenti positivi o negativi hanno già concorso (partecipato) alla determinazione del reddito negli anni precedenti in applicazione del regime di competenza economica.

In relazione a ciò si prevede che *"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di impresa adottato, non assumano rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"*.

Questa regola è da applicarsi sia in caso di passaggio dal regime contabile improntato alla competenza verso quello improntato alla cassa, che in caso contrario.

L'ESPERTO RISPONDE

7. Esercizio contemporaneo di più attività

...? Come si verifica l'ammissibilità al nuovo regime di cassa nel caso di esercizio di più attività contemporanee?

.../ Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi o altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi annuo relativi all'attività prevalente (intendendo con tale accezione l'attività per la quale si sono conseguiti/percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta).

Nel caso in cui non si eseguissero separate annotazioni dei ricavi e pertanto non fossero determinabili in maniera distinta i ricavi riferibili alle singole attività esercitate, si considererà prevalente l'attività diversa da quella delle prestazioni di servizi.

Ai fini dell'individuazione del regime contabile rileverà quindi il limite del volume dei ricavi di € 700.000,00.

8. Canoni di leasing - maxicanone

...? Come rilevano i canoni di locazione finanziaria ed il maxicanone addebitato in occasione della sottoscrizione del contratto di leasing?

.../ In occasione del Telefisco 2017, gli esperti tributari sono intervenuti chiarendo che, con riferimento alla deducibilità dei canoni di leasing, si debba applicare il principio della competenza economica.

Pertanto anche con riferimento al maxicanone iniziale, si dovrà provvedere alla sua deduzione in relazione al principio della competenza economica, secondo l'ordinaria disciplina di cui all'art. 102 del Tuir, in funzione alla data complessiva del contratto di locazione finanziaria. Risulterà pertanto irrilevante il momento in cui il pagamento dello stesso e dei successivi canoni è stato effettuato.

9. Spese di manutenzione e riparazione

...? Come rilevano le spese di manutenzione e riparazione?

.../ Pur non avendo l'Agenzia delle Entrate fornito uno specifico chiarimento, secondo le indicazioni generali fornite in occasione di Telefisco 2017, si ritiene che anche con riferimento alle spese di manutenzione e riparazione, si debba rinviare alla disciplina dell'art. 102 del Tuir e quindi debbano dedursi, nei limiti del valore complessivo dei beni iscritti nell'Attivo Patrimoniale, secondo il principio della competenza economica.

10. La gestione delle opzioni

...? Come deve comportarsi il contribuente che volesse revocare l'opzione per la contabilità ordinaria?

.../ La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E interviene fornendo i necessari chiarimenti per la gestione delle opzioni. In particolare prevede che:

- il soggetto che nel 2016 ha esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria, possa dal 01.01.2017, revocare tale opzione accedendo così al regime naturale semplificato che a sua volta consente l'accesso al nuovo regime di cassa;
- il soggetto che nel 2017 ha tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria potranno revocarla dal 01.01.2018.

11. Regime di cassa e costi indeducibili

...? Nella determinazione del reddito delle imprese minime vi sono dei componenti negativi considerati indeducibili?

.../ Come meglio precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 13.04.2017 sono comunque indeducibili dal reddito delle imprese minime i seguenti componenti negativi:

L'ESPERTO RISPONDE

- spese e altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali;
- accantonamenti, diversi da quelli di quiescenza (TFR) e previdenza;
- remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dalla sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

12. Regime di cassa e spese di rappresentanza

...? Come rilevano le spese di rappresentanza?

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 13.04.2017 al punto 3.2.2. (pag. 14) chiarisce che per quanto attiene alle spese di rappresentanza, a differenza di quanto avviene per gli oneri con effetti pluriennali (quali ad esempio spese di sviluppo, di impianto, ecc...) per i quali rileva il principio della competenza economica, si dovrà applicare il principio di cassa.

Ciò in considerazione del fatto che le spese di rappresentanza sono interamente deducibili nel periodo di imposta in cui sono state sostenute; pertanto *"... le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 108, comma 2, del Tuir..."*.

13. Le Rimanenze

...? Come rilevano le rimanenze secondo il nuovo regime di cassa?

Una delle maggiori novità introdotte dal "regime di cassa" riguarda proprio la gestione delle rimanenze e la sua rilevanza in sede di determinazione del reddito.

In particolare con riferimento alla corretta gestione delle rimanenze si precisa che nel nuovo regime non assumono più rilevanza.

Poiché la valutazione delle rimanenze porta con se implicazioni in due esercizi (quello in cui sono valutate, quali rimanenze Finali e quello in cui le rimanenze venivano ricollocate nel Conto Economico come Rimanenze Iniziali) è necessario chiarire come, nel primo anno di entrata in vigore del nuovo regime di cassa, queste agiranno.

In particolare, secondo quanto espressamente previsto dalle nuove discipline e così come chiarito anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 13.04.2017, per il primo periodo di imposta di entrata in vigore del nuovo regime di cassa per le imprese minori, le rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito nell'esercizio precedente in relazione al principio di competenza, sono da considerarsi integralmente deducibili, quali Rimanenze Iniziali, nel primo periodo di applicazione del nuovo regime.

Per quanto attiene invece agli anni successivi le Rimanenze Finali e la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale e di durata ultrannuale non rileveranno più; ciò in considerazione della deducibilità dei costi in occasione degli acquisti in relazione al regime di cassa.

14. Determinazione dell'imponibile ai fini Irap

...? Come si determina la base imponibile ai fini Irap?

A regime, il valore della produzione netta imponibile ai fini dell'Irap per le imprese individuali e le società di persone sarà determinato con riferimento al principio di cassa analogamente alla determinazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.

Per quanto concerne il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime la base imponibile dell'Irap dovrà essere ridotta dell'importo delle rimanenze finali che hanno già concorso alla determinazione del valore della produzione nell'esercizio precedente così come analogamente non rileveranno gli altri elementi positivi e negati di reddito che hanno concorso alla determinazione del valore della produzione nell'esercizio

L'ESPERTO RISPONDE

precedente secondo il principio della competenza economica.

15. I nuovi adempimenti contabili ed amministrativi

...? Quali sono i nuovi adempimenti contabili ed amministrativi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime?

... L'introduzione di questo nuovo regime introduce novità anche in relazione agli adempimenti contabili, qui di seguito indicate:

- istituzione dei registri degli incassi e pagamenti;
- registrazioni ai fini Iva con annotazione separata degli ricavi incassati e dei costi pagati (ai fini infatti dell'imposta sul valore aggiunto l'iva sulle fatture emesse continuerà ad essere esigibile e l'iva sulle fatture di acquisto detraibile indipendentemente dalla gestione finanziaria dei pagamenti delle fatture);
- applicazione del nuovo regime anche ai soggetti esonerati all'emissione delle fatture;
- opzione, vincolante per tre anni, per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti; in questa circostanza scatta la presunzione assoluta che il ricavo sia incassato ed il costo sia pagato contestualmente alla registrazione del documento.

16. Registro incassi e pagamenti e registri Iva

...? L'istituzione del nuovo registro degli incassi e pagamenti è alternativo a quello dei registri obbligatori ai fini Iva?

Le imprese minori che adotteranno come regime naturale quello per "cassa" **oltre** ai registri obbligatori ai fini Iva dovranno istituire il registro degli incassi e dei pagamenti.

In questo nuovo registro dovranno essere annotati, in ordine cronologico, i ricavi incassati e i costi pagati.

In particolare per quanto riguarda i ricavi, il contribuente dovrà annotare:

- l'importo;
- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura o dell'eventuale documento alternativo emesso con riferimento alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi.

Con riferimento invece ai costi, il contribuente dovrà annotare:

- i costi effettivamente sostenuti;
- le generalità del fornitore;
- gli estremi della fattura o dell'eventuale documento alternativo che attesti l'avvenuto acquisto di beni o servizi.

17. Termine per le registrazioni

...? Quali sono i termini per effettuare le registrazioni nel nuovo registro degli incassi e dei pagamenti?

... La rilevazione degli incassi e dei pagamenti innanzitutto dovrà avvenire cronologicamente.

Per quanto attiene al termine di registrazione si rinvia alla norma generale che prevede che "le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni".

La decorrenza del termine deve riferirsi nel caso specifico al momento in cui l'incasso e il pagamento rilevano ovvero al momento, rispettivamente, dell'incasso o del pagamento.

Nel caso in cui l'impresa avesse realizzato o sostenuto elementi economici positivi o negativi per i quali non si applica il regime di cassa ma quello di competenza, il termine per la loro registrazione sarà riconducibile al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'ESPERTO RISPONDE

18. Registri Iva - integrazione

...? E' possibile procedere con l'integrazione dei registri Iva nei quali annotare la data di incasso o di pagamento in luogo all'istituzione dei registri degli incassi e dei pagamenti?

... Così come ai lavoratori autonomi e per i liberi professionisti (i quali applicano il regime di cassa puro), anche alle imprese minori è consentito, in luogo dell'istituzione del registro degli incassi e dei pagamenti, integrare i registri Iva con l'annotazione della data in cui è avvenuto fisicamente l'incasso o il pagamento.

Si potranno annotare negli stessi registri anche i ricavi e i costi che non rilevano ai fini Iva per i quali si dovranno però effettuare annotazioni separate. E' inoltre consentito alle imprese minori di esercitare l'opzione per la non annotazione sui registri Iva degli incassi e dei pagamenti; in tale circostanza però agirà la presunzione assoluta secondo cui il ricavo si intende incassato ed il costo pagato contestualmente alla data di registrazione del documento contabile ai fini della liquidazione dell'Iva.

19. Regime di cassa e commercianti al minuto

...? Il nuovo regime si applica anche ai commercianti al minuto?

... Come anche chiarito dalla Circolare n. 11/E del 13.04.2017 il nuovo regime di cassa deve intendersi applicato anche per i contribuenti che rientrando in regimi particolari di semplificazione fiscale non sono obbligati ad emettere la fattura. Con particolare riferimento ai commercianti al minuto, questi ultimi certificano i propri compensi con l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. L'emissione della fattura in relazione alle cessioni di beni da questi ultimi effettuate è obbligatoria solo in presenza di specifica richiesta del cliente.

Anche i commercianti al minuto applicheranno il regime di cassa e provvederanno a registrare, con separata annotazione, nei registri Iva gli incassi e i pagamenti.

20. Opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti

...? Quali sono le caratteristiche di questa opzione

... I contribuenti possono esercitare l'opzione per l'utilizzo dei soli registri Iva senza l'annotazione degli incassi e pagamenti.

L'opzione:

- dura almeno un triennio;
- si desume dal comportamento concludente del contribuente;
- deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva successiva;
- il ricavo si intende incassato ed il costo sostenuto al momento in cui gli stessi vengono annotati nei registri Iva ai fini della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le operazioni non soggette ad Iva dovranno essere annotate separatamente;
- può essere esercitata da tutti i Soggetti Iva a prescindere dal regime applicato;
- è preclusa ai soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini Iva (fuori campo Iva) e ai contribuenti non tenuti agli adempimenti contabili.

LE DATE DA RICORDARE...

Argomento	Già pubblicati
Legge di Bilancio 2017	17.01.2017
Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali	24.01.2017
Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei quadri e casi particolari	31.01.2017
Ecobonus e cessione del credito fiscale	07.02.2017
Certificazione Unica	14.02.2017
Bilancio 2016	21.02.2017
Cedolare Secca	28.02.2017
Incentivi alle imprese	07.03.2017
Nuove comunicazioni Iva opzionali e facoltative tra D.L 127/2015 e D.L. 193/2016	14.03.2017
Spesometro	21.03.2017
Voluntary bis	28.03.2017
Estromissione Immobili	11.04.2017
Depositi Iva	18.04.2017
Il nuovo regime di cassa	02.05.2017
Argomento	Da pubblicare
Modello Redditi 2017. Novità Quadro DI	09.05.2017